

Prot. N. UMU. 2011. 309

(da citare della risposta)

Roma lì, 04 aprile 2012

**Oggetto: Modalità operative per l'accesso alla misura per la distillazione dell'alcool per usi commestibili Reg. CE 491/09 - Campagna 2011/2012.**

## **CIRCOLARE N. 13**

**Alle Organizzazioni interessate**

Lodo Sedi

**A Tutti gli Operatori Interessati**

Lodo Sedi

**Al Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**

- ~ Dipartimento delle Filiere agricole ed agroalimentari
- ~ Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari  
c.a. Dr. E. Gatto  
Via Quintino Sella 42  
**00187 ROMA**

**All' Agenzia delle Dogane**

Direzione Centrale Accertamenti e Controlli  
c.a. Direttore Generale  
Dr.ssa C. BRICCA Via  
Carucci, 71  
**00143 ROMA**

**Agli Assessorati dell'Agricoltura delle  
Regioni e Province Autonome  
Loro Sedi**

**All' Istituto Regionale  
della Vite e del Vino  
V.le Libertà, 66 90100  
PALERMO**

**ADDENDUM ALLA CIRCOLARE N° 54 PROT. UMU.2011.1566  
DEL 05/12/2011 - DISTILLAZIONE DELL'ALCOOL PER USI  
COMMESTIBILI - CAMPAGNA 2011/12 - REG. CE 491/2009**

A pagina 12 della Circolare AGEA n° 54 del 5/12/2011 relativa alla Distillazione dell'alcool per usi commestibili, - punto 2.6 – ultimo periodo -, il termine di consegna del vino in distilleria da parte del produttore, a seguito di intervenute necessità organizzative (diffuse in tutto il territorio nazionale) di molte cantine a seguito della percentuale di accettazione dei contratti come da DM 2156 del 03/04/2012, va aggiornato, come appresso indicato.

**La locuzione :**

“Solo dopo la notifica dell'approvazione, il produttore potrà consegnare il vino, debitamente denaturato ai sensi e per gli effetti del D.M. MIPAAF 11/4/2001, al distillatore; tale operazione dovrà avvenire entro il **16 aprile**. Tuttavia, qualora il produttore richieda il pagamento anticipato della misura, la consegna del vino potrà aver luogo entro il **31 luglio**.”

**va aggiornata dalla seguente:**

“Solo dopo la notifica dell'approvazione, il produttore potrà consegnare il vino, debitamente denaturato ai sensi e per gli effetti del D.M. MIPAAF 11/4/2001, al distillatore; tale operazione dovrà avvenire entro il **15 maggio**. Tuttavia, qualora il produttore richieda il pagamento anticipato della misura, la consegna del vino potrà aver luogo entro il **31 luglio**.”.

*IL TITOLARE*

*DR.SSA CONCETTA LO CONTE*